



COMUNE DI POZZUOLI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Direzione 5[^] - Gestione e Pianificazione del Territorio

U.O.C. MOBILITA' – ICAP – COSAP

Variante al “*Disciplinare per il rilascio dei contrassegno che consentono l’accesso ed il transito dei veicoli nella zona a traffico limitato controllata da varchi elettronici*” approvato con Delibera di G.C. n° 30 adottata nella seduta del 04.03.2015

Il Direttore U.O.C.

ing. Giuseppe Gaudino

Il Dirigente

arch. Agostino Di Lorenzo

SOMMARIO

- ART. 1 - Oggetto e Campo di Applicazione**
- ART. 2 - Condizioni e Modalità di Accesso alla ZTL**
- ART. 3 - Modalità di Rilascio Contrassegni per Accesso ZTL**
- ART. 4 - Contrassegni temporanei per Accesso ZTL**
- ART. 5 - Utilizzo Contrassegni per Accesso ZTL**
- ART. 6 - Emergenze e transiti non autorizzati nella ZTL**
- ART. 7 - Modalità Operative di Tele - Controllo**
- ART. 8 - Rinnovo dei Contrassegni permanenti di accesso alla ZTL**
- ART. 9 - Attivazione dei Varchi Elettronici**
- ART. 10 - Entrata in vigore**

MODULI PRESTAMPATI PER LE RICHIESTE:

I MODULI A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L), per la formulazione delle richieste, restano immutati rispetto a quelli approvati con la Delibera di G.C. n° 30 adottata nella seduta del 04.03.2015, per cui non vengono allegati.

Le variazioni apportate sono evidenziate in colore rosso.

Disciplinare per il rilascio dei contrassegni che consentono l'accesso ed il transito dei veicoli nella zona a traffico limitato controllata ai varchi elettronici.

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Disciplinare regola il rilascio delle autorizzazioni/contrassegni per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato, ZTL, assoggettata al controllo mediante varchi elettronici, opportunamente individuata e delimitata con delibera di giunta comunale, nei limiti previsti dalle presenti norme, nonché dalle particolari prescrizioni indicate in esse.
2. Il richiedente l'autorizzazione deve essere possessore del veicolo, prioritariamente e alternativamente a titolo di:
 - a. Proprietà o contratto di locazione finanziaria (leasing) o di noleggio a lungo termine;
 - b. Disponibilità di un veicolo di proprietà di un soggetto appartenente alla stessa famiglia anagrafica (come risulta dallo "Stato di Famiglia");
 - c. Uso esclusivo, ricevuto da parente o affine sino al secondo grado in linea collaterale del richiedente;
 - d. Uso esclusivo di veicolo aziendale affidato all'avente diritto al permesso dalla ditta o dall'Ente da cui dipende.

Nell'ipotesi di cui al suddetto punto c), in analogia al Disciplinare della sosta:

- a) **nel caso in cui il richiedente disponga del veicolo per un tempo superiore a 30 giorni deve allegare all'istanza la carta di circolazione con l'annotazione del possesso del veicolo ai sensi dell'art. 94 comma 4-bis del D. Lgs n. 285/92;**
 - b) **Nel caso in cui il soggetto disponga del veicolo per un tempo inferiore ai 30 giorni sarà rilasciato un contrassegno per l'accesso per una durata di 30 giorni e per una sola volta, allegando all'istanza dichiarazione di comodato d'uso resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, dove il proprietario del veicolo dichiara di aver concesso l'uso esclusivo, per una durata inferiore ai 30 giorni, quest'ultimo a sua volta, dichiara di averne l'uso esclusivo per una durata inferiore ai 30 giorni e di non essere proprietario di altri veicoli.**
3. I motoveicoli e i ciclomotori così come definiti dagli artt. 52 e 53 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), sono equiparati - ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare - agli autoveicoli.
 4. I veicoli a trazione animale ed i velocipedi, così come definiti dagli articoli 49 50 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), sono autorizzati a transitare nella ZTL senza rilascio di alcun contrassegno.

Art. 2 – Condizioni e modalità di accesso alla ZTL

1. L'accesso alla Zona a Traffico Limitato assoggettata al controllo con varchi elettronici è consentito unicamente ai veicoli muniti di apposito contrassegno.

2. L'accesso alle ZTL è consentito, previo rilascio di apposito contrassegno e con iscrizione nella " lista bianca" di cui all'art. 7 e con le modalità riportate nel presente disciplinare:

a) Ai veicoli dei residenti e dei domiciliati all'interno della ZTL;

b) Agli autobus per il trasporto pubblico, Taxi e NCC;

c) Ai veicoli di proprietà dei titolari di un posto auto fuori sede stradale ovvero che dispongono di un posto auto presso autorimesse, a condizione che il relativo passo carrabile sia regolarmente autorizzato;

d) Ai veicoli autorizzati di proprietà dell'Amministrazione;

e) Ai veicoli adibiti a scuolabus, purché possano dimostrare di essere a servizio di alunno residente nella ZTL, ovvero possano dimostrare di accompagnare un alunno frequentante una scuola situata nella ZTL;

f) Ai veicoli dei gestori di attività commerciali e artigianali e professionali con sede nella ZTL, nel limite di un autoveicolo per singola attività;

g) Ai veicoli dei Medici di Medicina Generale e Pediatri convenzionati in visita domiciliare urgente;

h) parenti di 1° e 2° grado ed affini di 1° grado di anziani ultrasettantacinquenni residenti nella ZTL per adeguata assistenza, di tipo familiare, esclusiva e continuativa, nella misura di un veicolo autorizzato per ogni anziano da assistere;

i) Ai veicoli ordinariamente condotte da persone con ridotte attività motorie, titolari di apposito C.U.D.E. - Contrassegno Unificato Disabili Europeo), ovvero ai veicoli utilizzati ordinariamente per il trasporto di persone disabili residenti nella ZTL munite di apposito contrassegno disabili, per un solo veicolo;

j) Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che dovranno presentare un'istanza con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno necessità di accedere alla ZTL;

k) Agli autoveicoli privati, seppur non intestati al Comune di Pozzuoli, siano utilizzati da personale dipendente ai fini dell'espletamento di esclusivi compiti di istituto (Messi notificatori competenti per zona, ect.);

l) Ai veicoli destinati al ritiro di valori delle banche e uffici postali situate all'interno della ZTL;

m) Ai veicoli degli istituti di vigilanza.

3. L'accesso nella ZTL è consentito senza autorizzazione:

a) Ai veicoli riconoscibili ed individuabili della:

- Polizia Municipale
- Protezione Civile

- Forze di Polizia
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Vigili del fuoco
- Ambulanze.
- Poste Italiane

b) Ai veicoli a trazione animale ed ai velocipedi.

Art.3 - Modalità di rilascio contrassegni permanenti per accesso ZTL

1. Per il rilascio dei contrassegni permanenti, gli aventi diritto dovranno presentare all'Ufficio Mobilità a ciò preposto, apposita istanza in carta semplice, mediante la compilazione di uno dei *modelli A – B – C* (distinti per categoria) allegati al presente Disciplinare e producendo la documentazione elencata nello stesso modello.
2. Qualora l'istanza comprenda anche la richiesta di permesso per la sosta del veicolo sugli appositi stalli individuati nella ZTL, nel rispetto del vigente piano e disciplina della sosta approvato con delibera di G.M. n° 86 del 2/07/2014 e successiva modifica, verrà rilasciato un'unica autorizzazione con la dicitura: contrassegno accesso e sosta.
3. Eventuali richieste di rilascio di contrassegno non rientranti nell'elenco delle categorie previste dal presente Disciplinare, dovranno essere sottoposte all'esame del Dirigente della Direzione 5. Nel caso di esito favorevole il contrassegno potrà essere rilasciato, previa autorizzazione scritta del Dirigente medesimo.
4. L'Ufficio Mobilità provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni, disabilitando d'ufficio i permessi intestati a persone non più in possesso dei requisiti medesimi. Nessuna comunicazione è dovuta nel caso di cancellazione.
5. **Ogni contrassegno, ad eccezione di quelli per disabili rilasciati in conformità alla normativa in materia, ha validità triennale ed ha efficacia dal 1 gennaio al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio e viene prorogato dietro presentazione di una dichiarazione attestante il perdurare dei requisiti.**
6. **Chiunque abbia il C.U.D.E. – Contrassegno Unificato Disabili Europeo in corso di validità, può richiedere il rilascio del permesso permanente di accesso dell'autoveicolo adibito al trasporto della persona diversamente abile mediante presentazione della relativa carta di circolazione presso il competente Ufficio di Mobilità, per un solo veicolo.**
7. **I contrassegni per disabili conservano la loro efficacia fino alla data di scadenza del correlato C.U.D.E. – Contrassegno Unificato Disabili Europeo.**
8. Nell'ipotesi di perdita dei requisiti i numeri di targa del contrassegno verranno cancellati dall'archivio con obbligo, da parte dell'intestatario, di immediata restituzione del documento.
9. Eventuali duplicati dei contrassegni per accesso e/o sosta sono da richiedere compilando il *modello G* allegato al presente Disciplinare.

10. Eventuali modifiche e/o cambi di targa sui contrassegni durante l'anno di validità sono da richiedere mediante la compilazione dell'apposito *modello L* allegato al presente Disciplinary, previa restituzione del contrassegno da sostituire e presentazione della carta di circolazione con i nuovi dati da aggiornare.
11. Nel caso di sostituzione del veicolo munito di contrassegno con un altro per indisponibilità dello stesso causa danneggiamento, ricovero in officina meccanica ecc., è possibile richiedere il rilascio di un permesso temporaneo mediante la compilazione dell'apposita modulistica allegata al presente Disciplinary, previa consegna del contrassegno in dotazione che sarà restituito alla scadenza di quello temporaneo o alla consegna dello stesso se in anticipo rispetto alla data di scadenza.
12. In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituire il contrassegno all'ufficio competente e a richiederne il duplicato mediante la compilazione dell'apposita modulistica allegata al presente Disciplinary.
13. Il rilascio di duplicato o nuovo contrassegno a seguito di modifica o sostituzione veicolo, è soggetto alla consegna del contrassegno precedentemente rilasciato, alla presentazione di carta di circolazione.
14. È assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di contrassegni non originali.

Art. 4 – Contrassegni temporanei per accesso ZTL

1. Sono contrassegni temporanei quelli con validità massima di 10 (dieci) ore ovvero quelli aventi una validità da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni ovvero quelli aventi una validità superiore a un mese e comunque con scadenza massima al 31 dicembre dell'anno di rilascio del permesso.
2. I contrassegni con validità superiore ad un mese sono rilasciati solamente se correlati ad un' autorizzazione, concessione o D.I.A. di occupazione suolo pubblico con area di cantiere o area privata ricettiva anche del veicolo. Per la stessa area di cantiere potranno essere rilasciati permessi anche alle ditte fornitrici di servizi attinenti al cantiere (es.: falegnami, elettricisti, idraulici, ecc...) a condizione che la richiesta sia presentata dal titolare della concessione/ autorizzazione con indicato il periodo dell'intervento per ogni singola ditta. I veicoli devono essere intestati alle ditte.
3. I contrassegni temporanei con validità massima di 10 (dieci) ore, quelli riferiti al solo transito per attività occasionali (onoranze e trasporti funebri) e quelli riferiti ad operazioni di trasloco per una durata massima di 3 (tre) giorni, possono essere rilasciati in seguito ad istanza motivata da parte dell'interessato da presentare all'Ufficio Mobilità almeno 10 giorni prima.
4. I contrassegni temporanei non sono rinnovabili. In caso di necessità deve essere presentata una nuova richiesta.
5. In ogni caso, l'interessato deve presentare richiesta rappresentando la necessità di accesso alla ZTL, mediante la compilazione del *modulo F* allegato al presente Disciplinary e producendo la documentazione elencata nello stesso modello.

6. L'Ufficio Mobilità, vista la sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività e provvede all'inserimento della targa nella lista Bianca.

Art. 5 – Utilizzo contrassegni per accesso ZTL

1. Il permesso è esercitato mediante esposizione del contrassegno all'interno dell'abitacolo del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in modo da renderlo visibile dall'esterno e immediatamente identificabile dagli addetti al controllo;
2. Sono esentati dall'esposizione del contrassegno i titolari di permesso per i veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo (es. motocicli, ciclomotori ecc...)
3. In tutti i casi in cui non è imposto l'obbligo di esposizione del contrassegno, lo stesso deve essere in ogni caso esibito a richiesta degli agenti addetti al controllo.
4. I titolari del permesso sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni individuate dal Codice della Strada e dal presente disciplinare.

Art. 6 – Emergenze e transiti non autorizzati nella ZTL

1. Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella ZTL, nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità, senza preventiva autorizzazione, l'interessato per regolarizzare il transito dovrà presentare entro 5 giorni al Dirigente preposto idonea documentazione giustificativa mediante la compilazione *del modello H* allegato al presente Disciplinare.
2. Per eventuali **transiti non autorizzati**, non classificabili come emergenze, sarà necessario presentare idonea documentazione comprovandone la motivazione al Dirigente preposto entro le **72** ore successive al transito mediante la compilazione del **modello H** allegato al presente Disciplinare - Rientrano in questa categoria:
 - a. disabili che non hanno ancora comunicato la targa del veicolo che utilizzano abitualmente;
 - b. disabili che hanno utilizzato un autoveicolo diverso da quello autorizzato;
 - c. parenti ed affini di 1° grado di anziani ultrasettantacinquenni residenti nella ZTL per adeguata assistenza, di tipo familiare, esclusiva e continuativa, che non hanno ancora comunicato il numero di targa;**
 - d. carico/scarico merci occasionale;
 - e. artigiani che effettuano interventi urgenti;
 - f. medici Azienda USL e veterinari per visite urgenti ;
 - g. veicoli che effettuano servizi funebri;
 - h. Taxi e NCC che non hanno ancora comunicato il numero di targa.**

Art. 7 – Modalità operative di tele-controllo

1. L'ingresso nella ZTL sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate (LISTA BIANCA), individua immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada (CdS).
2. **L'inserimento in lista bianca** avviene a seguito di rilascio di contrassegni e/o autorizzazione da parte del competente Ufficio di Mobilità.
3. Qualora venissero accertate, all'interno della ZTL, infrazioni al Nuovo Codice della Strada e/o al presente disciplinare, in particolare per quanto attiene la disciplina della sosta e del transito, sarà disposta **la sospensione dalla lista bianca** del veicolo associato al contrassegno e/o all'autorizzazione, previa comunicazione all'interessato, con le seguenti modalità: per la prima infrazione 7 giorni; per la seconda infrazione 15 giorni; la terza infrazione darà luogo alla cancellazione annuale dalla lista bianca. Sarà cura del Comando di Polizia Municipale dare comunicazione dell'accertata violazione all' Ufficio Mobilità che attuerà quanto sopra stabilito.
4. **La cancellazione dalla lista bianca** avviene alla scadenza naturale del contrassegno e/o dell'autorizzazione e, qualora vengono a decadere i requisiti richiesti per il loro rilascio, al raggiungimento della terza sanzione di cui al punto precedente previa comunicazione all'interessato.

Art. 8 – Rinnovi dei contrassegni permanenti di accesso alla ZTL

1. Per il rinnovo dei contrassegni permanenti, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta compilando il *modulo E* allegato al presente Disciplinare entro 31 Gennaio successivo alla scadenza.
2. In caso di mancata presentazione del modello sarà prevista la cancellazione automatica del numero di targa dalla lista Bianca ed in questo caso un eventuale transito nella ZTL sarà considerato come accesso non autorizzato e sanzionabile secondo il CdS.

Art. 9 – Attivazione dei Varchi Elettronici

1. L'attivazione dei varchi elettronici del sistema di controllo avviene nei periodi e negli orari stabiliti nei provvedimenti che disciplinano la ZTL; tuttavia, l'Amministrazione Comunale, per esigenze di carattere generale e di interesse pubblico, potrà stabilire la disattivazione parziale o totale del sistema, tramite comunicazione preventiva all'Ufficio Mobilità e al Comando P.M., che è autorizzato a provvedere al relativo spegnimento attraverso i propri operatori.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.